



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

C.C. NR. 8 DEL 5 FEBBRAIO 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA HOBBISTICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014 addì 5 del mese di Febbraio, alle ore 20:30 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale con **seduta pubblica di prima convocazione**;

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presenti		Presenti
MASOTTI LORETTA	SI	ANGELINI ANDREA	SI
PALMIERI VALENTINA	NO	CANETI LORIS	SI
LELLI LUCA	SI	PRENCIPE GIUSEPPE	SI
CONTI ROBERTA	SI	DALLA CASA CARLO	SI
NERI CRISTINA	SI	ARATO DOMENICO	SI
CARUSO LARA	SI	OLIVI LORIS	SI
MUNNO MARIANNA	SI	ALTENA MARCO	SI
SANMARCHI ERMANNO	SI	DIOTALLEVI MARA	SI
MATTEUCCI MAURIZIO	SI	GARAGNANI CLAUDIO	SI
DI OTO MATTEO	SI	FRACCA GUGLIELMO	SI
VALERIO ELENA	SI		

Così presenti n. 20 su 21 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale dr.ssa Valeria Villa.

MASOTTI LORETTA nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- FRACCA GUGLIELMO
- PRENCIPE GIUSEPPE
- ALTENA MARCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 5 FEBBRAIO 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA HOBBISTICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE in base a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, nr. 114, rientrando la materia del commercio ex art. 117, comma 4 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni, spetta a queste ultime il compito di disciplinare l'attività di esposizione e vendita di opere dell'ingegno e/o creative;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 24 Maggio 2013 nr. 4, *"Regolamentazione del Commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla L.R. 25 giugno 1999 n.12, alla L.R. 28 aprile 1984 nr. 21 e alla L.R. 10 febbraio 2011 nr.1 "* è intervenuta a disciplinare la materia in oggetto che tratta dei cosiddetti "mercati degli hobbisti",
- così come indicato dalle delibere di Giunta Regionale nr. 844 del 24/06/2013 e nr. 2065 del 23/12/2014, ogni Comune provvede ad adottare una normativa regolamentare che permetta di disciplinare sia le modalità di esercizio della vendita da parte degli hobbisti, sia le modalità di organizzazione e gestione dei mercatini e delle fiere aperti a tali operatori non professionali, adeguandosi pertanto alla L.R. nr. 4/2013;

PRECISATO CHE l'attività di esposizione, baratto e vendita in forma sporadica ed occasionale da parte di operatori non professionali:

- non necessita di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;
- non è soggetta agli obblighi di documentazione disposti dalla L. 413/1991 in materia di rilascio di ricevuta fiscale, come stabilito dal Ministero delle Finanze nel D.M. 21-12-1992;
- è consentita laddove abbia ad oggetto la vendita di beni di modico valore non superiore, comunque, ai 100,00 €/cadauno;
- è consentita solo nei mercatini e nelle fiere all'uopo istituiti ovvero nell'ambito di altre manifestazioni ove espressamente autorizzata;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 67 del 27/06/2002, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento comunale dei mercati e delle fiere, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 22/01/2009, esecutiva;

DATO ATTO CHE:

- nel Regolamento del 2002 era stata istituita la "Fiera della Centonara" nella seconda domenica di luglio;
- è stata stipulata apposita convenzione tra il Comune di Ozzano-Istituzione A.Frank (Rep.592 del 11/05/2011) e l'Associazione Pro Loco di Ozzano dell'Emilia per la promozione della cultura e del turismo sul territorio, tra i quali l'organizzazione/promozione anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati di diverse iniziative quali spettacoli, mostre, festeggiamenti, sagre e/o manifestazioni di altro genere, ecc, tra le quali appunto la "Fiera della Centonara" (compresa la Notte Bianca), manifestazioni natalizie e di fine anno, la Fiera di San Simone, la Sagra della Badessa (nel mese di maggio);
- nel corso dell'anno, l'organizzazione e lo svolgimento dei diversi mercatini temporanei/sagre/feste campestri/manifestazioni è subordinato alla presentazione di

apposita domanda ed al rilascio, se richiesto, del patrocinio da parte della Giunta Comunale che dovrà valutare l'opportunità di istituirli in termini di attività turistica, sociale, ricreativa e/o culturale;

- ai sensi delle recenti modifiche introdotte alla L.R. n.12 del 25/06/1999 , gli “*hobbisti*” possono operare solo nei mercatini/manifestazioni comunque denominati, aperti alla loro partecipazione, su aree pubbliche o private aperte al pubblico indifferenziato;

VISTI:

- il regolamento per la disciplina dell'attività di commercio in forma hobbistica;
- i modelli relativi all'istanza per il rilascio del tesserino di riconoscimento per esercitare l'attività di esposizione e vendita per hobbisti (ALLEGATO B) e al tesserino identificativo degli hobbisti (ALLEGATO C), così come approvati con deliberazione di Giunta Regionale nr. 844 del 24/06/2013, che SI ALLEGANO al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno quindi, procedere alla approvazione del regolamento per la disciplina dell'attività di esposizione e vendita per hobbisti che verrà inserito in allegato nel vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche, andando a costituirne parte integrante e sostanziale;

RIBADITA la necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione dell'Associazione Pro Loco di Ozzano, per l'organizzazione puntuale di diverse iniziative che dovranno essere, compatibilmente con la loro tipologia, aperte anche agli hobbisti;

CONSULTATE le Associazioni di categoria più rappresentative (ASCOM, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CNA) e la Pro Loco di Ozzano, i cui pareri sono in atti rispettivamente al protocollo generale nr. 32673 del 09/12/2013, protocollo generale nr. 32836 del 10/12/2013, protocollo generale nr. 33943 del 19/12/2013 e protocollo generale nr. 927 del 13/01/2014;

VISTI:

- la Normativa Statale, Regionale e lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs 267/2000 in particolare l'art.42- 2° comma lettera a);

DATO ATTO CHE la proposta è stata sottoposta alla 1° Commissione Consiliare “Politiche del territorio”, come risulta dal verbale depositato in atti;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la proposta necessita di parere di regolarità contabile in quanto potrà comportare riflessi sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente, al momento comunque non quantificabile, in quanto strettamente connessa al numero di tesserini rilasciati da parte del Comune di Ozzano per i diritti di istruttoria;

UDITO l'intervento dell'Assessore – Lara Caruso – la quale illustra la proposta in oggetto;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

- Garagnani (Capogruppo di “Uniti per Ozzano”), il quale rileva che in Commissione è stato detto che deve trattarsi di opere dell'ingegno. Chiede inoltre dove possano essere inquadrate, d'ora in avanti, le iniziative benefiche parrocchiali;
- Arato (Capogruppo di “Arato Sindaco”), il quale preannuncia voto contrario del suo gruppo in

quanto la nuova disciplina complica la gestione, ponendo condizioni restrittive e non modificabili in autonomia;

- Munno (del gruppo “Progetto Ozzano”), la quale afferma che non esisteva prima una normativa regionale in materia, mentre ora con la nuova disciplina, ai Comuni sono assegnati 60 giorni per recepirla ed essere in regola dal punto di vista amministrativo. Preannuncia voto favorevole del suo gruppo per non bloccare le iniziative hobbistiche, però si farà portavoce per ridurre le limitazioni previste dalla normativa regionale;
- Altena (del gruppo “Arato Sindaco”), il quale afferma di volersi dissociare dal regolamento poiché in questo modo si ostacolano attività che, viceversa, andrebbero incentivate; chiede all'Assessore di esprimere il proprio dissenso sulla nuova normativa;

UDITI i chiarimenti forniti dall'Assessore Caruso, la quale come già anticipato dalla Consigliera Munno, puntualizza la necessità di provvedere all'immediato recepimento della normativa regionale, pur non condividendola, al fine di essere in regola dal punto di vista amministrativo e di non fermare le tante iniziative hobbistiche che si svolgono ad Ozzano. Assume l'impegno di evidenziare poi alla Regione le criticità riscontrate;

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Garagnani (Capogruppo di “Uniti per Ozzano”), il quale, in attesa dell'impegno dell'Assessore, preannuncia voto contrario;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI nr. 20, votanti nr. 20, con nr. 13 voti favorevoli, 7 contrari (Consiglieri Arato, Olivi, Altena e Diotallevi del gruppo “Arato Sindaco”, Consigliere Dalla Casa capogruppo del “Partito comunista dei lavoratori”, Consiglieri Garagnani e Fracca del gruppo “Uniti per Ozzano”), espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- per le considerazioni premesse, di approvare il regolamento per la disciplina dell'attività di commercio in forma hobbistica allegato alla presente provvedimento (ALLEGATO A), per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che i modelli relativi all'istanza per il rilascio del tesserino di riconoscimento per per hobbisti e al tesserino identificativo degli hobbisti, sono quelli approvati con deliberazione di Giunta Regionale nr. 844 del 24/06/2013;
- di stabilire che nel corso dell'anno, l'organizzazione e lo svolgimento dei diversi mercatini temporanei/sagre/fiere/feste campestri/manifestazioni, su aree pubbliche o private aperte al pubblico indifferenziato, saranno aperti alla partecipazione dei c.d. “hobbisti”, nei limiti di disponibilità delle aree messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, non ritenendo opportuno localizzare puntualmente e a priori le iniziative stesse;
- di dare atto che il regolamento in parola verrà inserito come allegato al vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche costituendone parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi della vigente normativa e che ne venga data ampia pubblicità onde attribuire il massimo rilievo alle iniziative in materia che verranno organizzate dal Comune o da Enti/Associazioni/privati nel corso dell'anno;
- di demandare al competente Responsabile l'adozione di ogni provvedimento conseguente e necessario in esecuzione della presente deliberazione.
- di disporre, ai sensi dell'art. 8, 5° comma, del vigente Statuto Comunale la duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima che segue l'adozione della presente deliberazione in conformità dell'art. 124 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, una seconda da effettuarsi per la durata di quindici giorni



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MASOTTI LORETTA

Il Segretario Generale
dr.ssa Valeria Villa

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA HOBBISTICA

Art. -1- Oggetto del presente regolamento ed ambito di applicazione

La Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 24 Maggio 2013 n.4, *"Regolamentazione del Commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla L.R. 25 giugno 1999 n.12, alla L.R. 28 aprile 1984 n.21 e alla L.R. 10 febbraio 2011 n.1 "* è intervenuta a disciplinare la materia in oggetto che tratta dei cosiddetti "mercati degli hobbisti".

Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini dell'usato, da intendere quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva turistica, sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti ed i turisti.

Art. -2- Definizioni e principi

1. Ai fini del presente regolamento per "hobbisti" devono intendersi tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 e all'art.2 della L.R. 25 giugno 1999 n.12, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di € 100,00; in ogni caso il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a Euro 1.000,00 .

2. I provvedimenti di polizia amministrativa locali previsti nel presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

3. Le competenze in materia spettano al Responsabile della struttura comunale competente, individuato ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

4. Non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica o privata aperta al pubblico indifferenziato coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio quali indovini, cartomanti, chiromanti e simili.

Art. -3- Settori merceologici ammessi

Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:

- cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti), cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, etc.;

- oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali.

Art. -4- Settori merceologici non ammessi

Gli hobbisti non possono vendere oggetti di antichità e/o di interesse storico o archeologico.

In particolare è fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi;
- gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
- oggetti di antiquariato;

- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
- materiale pornografico;
- animali;
- prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine.

Art. -5- Soggetti ammessi alla partecipazione nei mercatini

Possono esporre, proporre, barattare o vendere direttamente nei mercatini, i seguenti operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale:

- a) tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
- b) tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni;
- c) tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;
- d) le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro.

L'organizzatore del mercatino, se diverso dal Comune, ha l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni sopra riportate e a tal fine ha l'obbligo di comunicare al Comune, entro quindici giorni antecedenti la data d'inizio della manifestazione, l'elenco dei partecipanti ad ogni singola manifestazione.

L'Amministrazione Comunale, per tramite dei suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, sia dall'organizzatore, che dai singoli partecipanti.

Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa.

I partecipanti possono ottenere un solo posteggio per manifestazione .

Nel caso di pluralità di domande, si darà priorità alle istanze di hobbisti che intendono dare dimostrazione della propria attività (essendo, tale manifestazione, l'obiettivo primario che si prefigge l'amministrazione comunale), nonché quelle relative al precedente mercatino che non sono state accolte per raggiungimento del numero massimo.

Nel caso in cui non sussistano le ipotesi di cui al precedente capoverso, le istanze verranno accolte in ordine di presentazione all'Ente.

Art. -6- Requisiti e modalità di svolgimento

1. Gli hobbisti possono operare nei mercatini temporanei/sagre/fiere/feste campestri/manifestazioni o nelle fiere allo scopo istituiti o patrocinati/autorizzati dal Comune, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs.59/2010.

L'organizzazione e lo svolgimento di un mercatino da parte di un soggetto organizzatore privato, consorzi, associazione onlus o associazione di cittadini, comitati di vie e/o quartiere è subordinato alla presentazione di apposita domanda ed al rilascio del patrocinio da parte della Giunta Comunale che dovrà valutare l'opportunità di istituire il mercatino in termini di attrattiva turistica, sociale, ricreativa e/o culturale.

La specifica autorizzazione, verrà rilasciata dal Responsabile competente.

I titoli autorizzativi hanno carattere temporaneo salvo diverse indicazioni riportate negli atti stessi.

2. La domanda dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto organizzatore, sia esso persona fisica o persona giuridica;
- l'ubicazione dell'area che si intende utilizzare e la sua superficie;
- il numero massimo di espositori che si vuole far partecipare;
- la generalità o la specializzazione del mercatino;
- la tipologia dei beni che potranno essere oggetto di esposizione, vendita o scambio;
- la cadenza, periodicità, giorno della settimana, la fascia oraria;
- eventuale richiesta di trasporto e posa della segnaletica stradale e delle attrezzature per la

delimitazione dell'area deputata ad accogliere il mercatino;

- planimetria in scala adeguata

L'istanza di svolgimento del mercatino dovrà pervenire almeno trenta giorni prima della manifestazione. Nel caso di presentazione di più domande per lo stesso periodo e luogo, la Giunta Comunale terrà conto, in primo luogo, della maggiore valenza turistica, sociale, ricreativa e culturale del progetto depositato, ed eventualmente, a parità, dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale.

3. L'Amministrazione Comunale provvederà nel corso dell'anno al patrocinio delle iniziative di cui al comma precedente, individuando le aree e gli spazi ad essi destinati, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi che devono comunque avvenire secondo criteri di rotazione tra gli operatori e senza il riconoscimento di priorità per la presenza a precedenti manifestazioni.

4. L'Amministrazione, altresì, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere, mercati o manifestazioni che si svolgono a cadenza periodica sul territorio comunale.

5. Per l'esercizio della attività di esposizione e vendita al pubblico per hobbisti non è necessaria l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche di cui alla L.R. 114/1998 ma trovano applicazione tutte le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico.

6. Per esercitare l'attività di hobbista l'operatore non professionale deve essere munito di un tesserino identificativo rilasciato dal Comune di residenza.

Art. -7- Valorizzazione dei mercatini

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.

Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento.

Art. -8- Svolgimento dei mercatini e comportamento degli espositori

Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle Leggi vigenti, al fine di meglio disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati.

La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato agli organi della Polizia Municipale .

L'organizzatore è tenuto a vigilare sul corretto andamento delle manifestazioni e dovrà segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine l'eventuale presenza di abusivi.

I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dei prezzi e indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
- obbligo di sgombro degli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere l'area in condizioni di pulizia;
- divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- divieto di accensione di fuochi;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;

L'organizzatore è sempre responsabile in solido per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto dai partecipanti espositori.

Il trasporto e la posa della segnaletica stradale e delle attrezzature per la delimitazione dell'area deputata ad accogliere il mercatino, dovrà avvenire a cura e spese dell'organizzatore del mercatino nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate e del vigente Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale potrà mettere a disposizione, limitatamente alla durata della manifestazione, la segnaletica stradale e altre attrezzature reputate necessarie.

Art. -9- Tesserino identificativo

1. È istituito presso il Comune di Ozzano un registro degli hobbisti con iscrizione obbligatoria per l'esercizio delle attività di esposizione e di vendita al pubblico.

2. Il Comune di Ozzano provvederà al rilascio del tesserino identificativo nei confronti dei cittadini residenti che ne facciano espressa richiesta .

3. Il tesserino, previa vidimazione del Comune, è rilasciato per non più di una volta all'anno e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni, trascorsi i quali l'hobbista per poter esercitare tale attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico ed agli organi preposti al controllo.

6. Per ogni iniziativa , il tesserino deve essere vidimato dal Comune in cui si svolge la manifestazione prima della assegnazione dei posteggi e, contestualmente, si deve provvedere alla redazione dell'elenco degli operatori non professionali che partecipano a ciascuna manifestazione, anche nell'ipotesi in cui la gestione della manifestazione sia a cura di soggetti terzi.

7. Gli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dieci manifestazioni l'anno . Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.

8. La mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, l'assenza del titolare del tesserino identificativo, la mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, o la vendita con un prezzo unitario superiore ai 100,00 € comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.7 bis della L.R. 25/06/1999 n.12 .

Art. -10- Rilascio del tesserino

1. Per ottenere il rilascio del tesserino l'hobbista deve presentare apposita istanza al Comune di Ozzano, secondo la modulistica allegata al presente Regolamento . Il Comune provvederà al rilascio del tesserino identificativo entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di operatore non professionale il Comune provvederà alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e ne darà comunicazione ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza.

4. In caso di smarrimento del tesserino l'hobbista deve presentare istanza di duplicato allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.

Art. -11- Tassa per l'occupazione del suolo pubblico

Il Comune, in caso di mercatini organizzati da associazioni di operatori non aventi scopo di lucro, riconoscendo le finalità turistiche, sociali e non lucrative delle iniziative oggetto del presente Regolamento, può disporre la riduzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come previsto dal vigente Regolamento TOSAP .

Art. -12- Disposizioni finali

Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici,

igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia
annonaria.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento deve farsi rinvio alle disposizioni di legge
vigenti in materia.

Marca da bollo

AL COMUNE DI _____

Domanda per il rilascio del tesserino Hobbista
(art. 7 bis della L.R. 12/1999 e ss.mm.)

Il/La sottoscritto/a Cognome (*) _____ Nome (*) _____

Codice fiscale (*) _____

Luogo di nascita: stato (*) _____ Prov. (*) () _____ Comune (*) _____

Data di nascita (*) _____ Cittadinanza (*) _____ sesso M [] F [] (*)

Residenza: Prov. (*) () _____ Comune (*) _____

Via, Piazza (*) _____ n. (*) _____ CAP (*) _____

Telefono _____ Cellulare (*) _____ Fax _____

Domicilio elettronico (email/PEC) _____

CHIEDE

Il rilascio del tesserino di hobbista di cui all'art. 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 ss.mm.

Pertanto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

o di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 59 del 2010: (*)

non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione (art. 71, comma 1):

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio,

insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. (art 71, comma 3)

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. (art. 71, comma 4)

o di partecipare ai mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c bis) della L.R n. 12 del 1999 e ss.mm.; (*)

o di essere a conoscenza che NON si può vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00 e di essere, inoltre, a conoscenza che il valore complessivo della merce non può essere superiore a euro 1.000,00; (*)

o di essere a conoscenza che il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; (*)

o di essere a conoscenza che, in occasione della vidimazione del tesserino, deve essere consegnato al Comune, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre; (*)

o di impegnarsi ad esporre il tesserino, durante i mercatini o fiere, in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo;(*)

o di partecipare a massimo 10 manifestazioni nell'arco dell'anno, considerandosi come unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni consecutivi;(*)

o di allegare alla presente domanda di autorizzazione(*):

n. 1 fototessera

n. 1 copia della ricevuta del versamento di euro 200,00 per diritti di istruttoria

n. 1 copia del documento di validità in corso di validità

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, _____

IL DICHIARANTE

(*) Le parti contrassegnate dall'asterisco sono da compilare **OBBLIGATORIAMENTE**

TESSERINO HOBBISTA ANNO _____
(legge regionale 12/1999, art. 7bis)

FOTO
TESSERA
(timbro a secco
del Comune)

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA (via, nr civico, Comune, Provincia).....

.....

Da vidimare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da vidimare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da vidimare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da vidimare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da vidimare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da vidimare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da vidimare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da vidimare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da vidimare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Da vidimare ad ogni manifestazione da parte del Comune

Il tesserino non è cedibile o trasferibile, ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo (art. 7bis, comma, 5, della l.r. 12/1999). L'hobbista non può farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio dell'attività (art. 7bis, comma, 6, della l.r. 12/1999).

Data di rilascio _____
(Il presente tesserino ha validità di un anno dalla data del suo rilascio)

Il Responsabile
(Timbro e firma)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1082615**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO IN FORMA HOBBISTICA**

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 17/01/2014

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
(Stefano Zigiotti)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1082615**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO IN FORMA HOBBISTICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 20/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Marzia D'Aurelio)



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2014/8 del 05.02.2014 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 11.02.2014 al 27.02.2014

Addì, 28.02.2014

per Il Responsabile Unico della Pubblicazione
il Messo Comunale



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Consiglio Comunale num. 2014/8 del 05.02.2014 è stata ripubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 28.02.2014 al 15.03.2014

Addì, 17.03.2014

per Il Responsabile Unico della Pubblicazione
il Messo Comunale